



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAININI	ELISABETTA	Presidentè
<input type="checkbox"/>	MORLINI	GIANLUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CHIERICI	RITA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 2962/2015  
depositato il 25/11/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 285/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di FORLI'

contro:  
AG.DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI FORLI'-CESENA

proposto dagli appellanti:

**difeso da:**  
BRUNO AVV.FILIPPO  
VIA SANTA MARGHERITA 6 40100 BOLOGNA BO

**difeso da:**  
FINI AVV. GIOVANNI  
VIA SANTA MARGHERITA 6 40123 BOLOGNA BO

**difeso da:**  
LENTI AVV. MARCO  
VIA SANTA MARGHERITA 6 40100 BOLOGNA BO

**difeso da:**  
ORSI AVV.GIORGIA  
VIA SANTA MARGHERITA 6 40100 BOLOGNA BO

**Atti impugnati:**

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2962/2015

UDIENZA DEL

14/12/2018 ore 09:30

N°

49

PRONUNCIATA IL:

14 DIC. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

7 GEN. 2019

Il Segretario  
V. GHERARDINI



(segue)

RETTIFICA n° 3/D/2014 DOGANE DAZI 2014  
RETTIFICA n° 3/D/2014 DOGANE IVA IMP. 2014

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2962/2015

UDIENZA DEL

14/12/2018 ore 09:30



RG. 2962/2015

### FATTO

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle dogane di Forlì-Cesena ha provveduto al recupero di dazi doganali, comminando le relative sanzioni, nei confronti di \_\_\_\_\_, oggi divenuto \_\_\_\_\_

In particolare, l'Ufficio ha contestato, con riferimento all'importazione di sei partite di biciclette, la dichiarazione, effettuata in qualità di rappresentante della \_\_\_\_\_

di origine preferenziale tunisina della merce, in ragione della quale era stata riconosciuta l'esenzione dal pagamento del dazio, deducendo invece che le biciclette provenivano dalla Cina ed erano quindi sottoposte al dazio convenzionale ed al dazio *antidumping*.

Il provvedimento dell'Agenzia è stato impugnato dalla contribuente avanti la CTP di Forlì, sollevando eccezioni di natura formale e sostanziale; ma la CTP, aderendo alle difese della parte pubblica, ha rigettato il ricorso.

Avverso la pronuncia ha interposto appello la parte privata, affidandosi a quattro motivi; ha resistito invece l'Ufficio, sul presupposto della correttezza della pronuncia impugnata, ed entrambe le parti hanno depositato memoria integrativa *ex art. 32 D.Lgs. n.546/1992*.

Dopo un primo rinvio disposto su concorde richiesta delle parti all'udienza del 26/6/2018, e dopo un rinvio d'ufficio disposto all'udienza del 21/9/2018, la controversia è discussa all'odierna pubblica udienza, così come da domanda dell'appellante.

### DIRITTO





1a) Con il primo motivo di appello, la contribuente eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio, sul presupposto che il provvedimento stesso sarebbe stato assunto senza attendere il termine dilatorio previsto dall'articolo 11 comma 4 bis D.Lgs. n. 374/1990, secondo il quale, dopo la contestazione e prima dell'avviso di accertamento, il contribuente ha trenta giorni per formulare osservazioni.

Il motivo non è fondato.

Invero, indipendentemente dal fatto che il termine di 30 giorni decorra dal verbale di contestazione notificato il 19/9/2014 (così come sostiene l'Ufficio, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe stato ritualmente emesso dopo il decorso del termine) ovvero decorra dalla rettifica operata in autotutela dall'Ufficio il 23/9/2014 (così come sostiene l'appellante, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso prima del decorso del termine dilatorio), dirimente è rilievo per cui in nessun modo il provvedimento può ritenersi nullo.

Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite, che il Collegio condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, nel caso di tributi armonizzati, quale quello relativo ai dazi doganali per cui è processo, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta l'invalidità dell'atto solo se *"il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela*





dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto" (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24823/2015; conformi le successive Cass. n. 2875/2017, Cass. n. 10030/2017, Cass. n. 20799/2017, Cass. n. 21017/2017, Cass. n. 26943/2017, Cass. n. 2873/2018).

Nel caso di cui è processo, l'appellante nemmeno ha dedotto quali sono le ragioni, diverse ed ulteriori rispetto a quelle già espressamente rigettate nel provvedimento qui impugnato, che avrebbe fatto valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

Discende che il motivo di appello va comunque rigettato, rimanendo assorbita la questione sopra accennata relativa al fatto che l'accertamento sia stato effettivamente posto in essere prima del decorso del termine dilatorio.

1b) Con il secondo motivo di appello si deduce il difetto di motivazione per violazione dell'articolo 11 comma 5 bis D.Lgs. n. 374/1990, con conseguente nullità dell'accertamento ai sensi della norma citata, avendo l'Ufficio disatteso l'obbligo di allegare o comunque riprodurre il contenuto essenziale dell'atto richiamato nel provvedimento sanzionatorio, e cioè il verbale OLAF.

Il motivo è fondato.

Sul punto, non è revocabile in dubbio che il verbale OLAF non sia stato allegato dall'Ufficio all'avviso di accertamento.

Né l'obbligo motivazionale, diversamente da quanto dedotto dall'appellata, risulta rispettato da una esplicitazione chiara ed autonoma, nel provvedimento impugnato, della motivazione dell'atto impositivo: sul punto, si osserva infatti che risulta del tutto generico, e non in grado di fare comprendere autonomamente l'iter logico ed il procedimento motivazionale seguito, l'inciso dell'Ufficio *"vista l'indagine OLAF, dalla quale è emerso che l'origine della merce venduta dalla società MUI è cinese e non può pertanto beneficiare dell'origine preferenziale"*.

97





In sostanza: l'accertamento dell'Ufficio si fonda sul verbale dell'OLAF, senza però che all'accertamento tale verbale sia allegato, e senza che nell'accertamento si riproponga l'iter motivazionale del verbale dando conto del percorso logico seguito.

Risulta evidente, quindi, il difetto motivazionale, con conseguente nullità dell'atto.

2) Tanto basta all'accoglimento dell'appello, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Rimangono quindi assorbiti gli ulteriori due motivi di appello, relativi alla mancanza di prova dell'origine cinese della merce ed all'applicabilità degli articoli 220 e 239 Reg. n. 2913/1992 in ordine alla non contabilizzazione degli importi dovuti a titolo di dazi per la presenza delle tre condizioni derivanti dall'errore dell'autorità doganale, dall'aver il debitore rispettato le disposizioni per la dichiarazione in dogana previste dalla normativa vigente e dall'aver il debitore agito in buona fede.

Solo per completezza espositiva va peraltro evidenziato che, così come osservato dall'appellante, in realtà manca radicalmente la relazione conclusiva dell'OLAF, e pertanto effettivamente manca comunque la prova della origine cinese della norma.

2) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dagli artt. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste per il doppio grado di giudizio a carico del soccombente Ufficio appellato ed a favore del vittorioso contribuente appellante, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.



P.Q.M.





**la Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. XI**

- in accoglimento dell'appello, annulla l'originario atto impugnato;
- condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in \_\_\_\_\_ per compensi, oltre CUT ed accessori di legge.

Bologna, 14/12/2018

Il Giudice

Gianluigi Morfini



Il Presidente

Elisabetta Mainini